



08014-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 4<sup>B</sup>

MARIA DANIELA BORSELLINO

-relatore-

CC - 11/1/2024

ANDREA PELLEGRINO

IGNAZIO PARDO

FRANCESCO FLORIT

R.G.N. 39694/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

EL JANATI ASMAE (CUI 03CGS06) nata in Marocco il 28 giugno 1987

Avverso l'ordinanza resa il 13 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputata El Janati Asmae avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 giugno 2023, in quanto con l'atto di impugnazione è stata depositata una procura speciale con dichiarazione di domicilio resa dall'imputata il 26 ottobre 2022 e dunque precedentemente all'emissione della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che tale atto non equivalga a valida dichiarazione di domicilio perché antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado e dunque non conforme alla disposizione di cui all'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen..

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputata, deducendo:

vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello e all'interpretazione dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen.

La ricorrente osserva che mentre il comma 1 quater del citato articolo 581 cod.proc.pen. disciplina l'impugnazione proposta da un imputato assente in primo grado e richiede

b

espressamente che il mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio da allegare al ricorso siano rilasciati dopo l'emanazione della sentenza che si intende impugnare, il comma 1 ter dell'articolo 581 cod.proc.pen. dispone soltanto che insieme all'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non prescrive che quest'ultima venga effettuata dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

La Corte di appello, invece, ha ritenuto non valida la procura speciale cui era allegata l'elezione di domicilio perché antecedente alla pronunzia della sentenza di primo grado. Nel caso in esame l'imputata è stata giudicata con rito abbreviato ed era presente in udienza sicché, non essendo assente al giudizio, non era necessario prevedere una nuova procura e uno specifico mandato ad impugnare.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'unico motivo di ricorso è fondato poiché l'ordinanza di inammissibilità si fonda su un'erronea interpretazione del nuovo art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. .

Non è superfluo premettere che ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. Igs. 150/2022, le disposizioni dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del [lo stesso] decreto», ossia in data successiva al 30 dicembre 2022. Questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi diverse volte in ordine all'interpretazione dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. in relazione all'inammissibilità dell'impugnazione cui non sia stata allegata l'elezione o la dichiarazione di domicilio, all'impugnazione proposta dall'imputato detenuto (Sez. 2 - , Sentenza n. 38442 del 13/09/2023 Cc. Rv. 285029 - 0) e all'impugnazione proposta avverso misure cautelari (Sez. 4 - , Sentenza n. 22140 del 03/05/2023 Cc. Rv. 284645 - 0, Sez. 1 - , Sentenza n. 29321 del 07/06/2023 Cc. (dep. 06/07/2023 ) Rv. 284996 - 0).

Con specifico riferimento alla questione in esame, va osservato che dal tenore dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen., applicabile quando l'imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio.

Di contro l'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. dispone che, nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello; tale previsione si spiega con la volontà di verificare la reale conoscenza da parte dell'imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, nonché con l'obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante.

Si è affermato che con le nuove norme, inquadrare nell'ambito dell'esigenza generale che ha ispirato la riforma del processo *in absentia* (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato), il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità.

L'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. , pertanto, induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari.

Né detta interpretazione svuoterebbe di contenuto l'onere a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l'imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l'onere di effettuare la verifica e depositare con l'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione.

Anche l'interpretazione teleologica perviene al medesimo risultato, poiché l'onere posto dall'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. è previsto per agevolare la *vocatio in iudicium* e non per garantire la consapevolezza da parte dell'imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato.

Affermare che l'elezione di domicilio da allegare all'appello debba essere effettuata in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coerente alla *ratio* della norma che mira ad agevolare la *vocatio in iudicium* e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell'imputato assente, come appunto l'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen..

Non è inoltre condivisibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono infatti soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva .

Il collegio è consapevole che altro recente arresto ( V. Cass. sez 5 n. 3118/2024 del 10/1/2024 non mass.) ha ritenuto necessario alla stregua dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. , a pena di inammissibilità dell'impugnazione, che con l'appello venga depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dopo la sentenza impugnata, ma non condivide tale interpretazione che non poggia su argomenti convincenti.

A sostegno di questa interpretazione è stata richiamata la Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 in cui si legge: "[..]Il comma 1 *ter* dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione".

Inoltre è stato valorizzato il tenore dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega del 27 settembre 2021, n.134, il quale recita "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

Ma entrambi i testi richiamati, a ben vedere, non contengono alcun esplicito riferimento alla necessità che la dichiarazione o elezione allegata all'impugnazione sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Anche il novellato art. 164 cod.proc.pen., la cui attuale rubrica è "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio", non sembra giustificare l'interpretazione estensiva dell'art. 581 comma 1 *ter* cod.proc.pen..

Ed infatti la nuova formulazione di detto articolo ha modificato la precedente rubrica ("Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della disposizione stessa in forza della quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]".stabilendo che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1".

Si è sostenuto che la modifica della precedente disposizione, che riconosceva validità temporale "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, induce ad interpretare l'art. 581 comma 1 *ter* cod.proc.pen. nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non possa "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado di giudizio; tale lettura non è condivisibile in quanto l'art. 164 cod.proc.pen. richiama espressamente l'art. 601 cod.proc.pen., che disciplina gli atti preliminari al giudizio di appello.

Sembra preferibile ritenere che la nuova formulazione dell'art. 164 cod.proc.pen. voglia limitare l'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all'imputato libero con esclusione dei giudizi cautelari e dell'imputato detenuto, come peraltro affermato da diversi recenti arresti di legittimità. In forza di questi argomenti deve concludersi che la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei

confronti dell'imputato si sia proceduto *in absentia*; la sanzione d'inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall'art. 581, comma 1-*quater* non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall'art. 581, comma 1-*ter* cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, *in absentia*, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio d'impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.

Nel caso in esame l'imputata ha partecipato al processo in primo grado, sicchè, alla stregua dell'interpretazione condivisa dal collegio, non era necessario che l'elezione di domicilio allegata all'impugnazione fosse stata effettuata dopo la sentenza impugnata. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza poiché l'impugnazione non era inammissibile e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Roma 11 gennaio 2024

Il Consigliere estensore

Maria Daniela Borsellino



Il Presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

22 FEB. 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

